Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 10 marzo 1925** — **Numero 57**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei **BUONI POSTALI FRUTTIFERI**, *nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie****; e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

Periodo	BUONI DA L. 100		BUONI DA L. 500		BUONI DA L. 1000	
entro 2 mesi dall'emissione L.	100 —		500 —		1000 —	
dopo 2 » » »	100,50		502,50		1005 —	
» 4 » » »	101 —		505 —		1010 —	
» 6 » » »	101,60		508 —		1016 —	
» 8 » » »	102,10		510,50		1021 —	
» 10 » » »	102,70		513,50		1027 —	
» un anno » »	103,50		517,50		1035 —	
» 14 mesi » »	104 —		520 —		1040 —	
» 16 » » »	104,70		523,50		1047 —	
» 18 » » »	105,40		527 —		1054 —	
» 20 » » »	106,20		531 —		1062 —	
» 22 » » »	107 —		535 —		1070 —	
» 2 anni » »	108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato	540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato	1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
» 3 » » »	113,50		567,50		1135 —	
» 4 » » »	118,90		594,50		1189 —	
» 5 » » »	124,60		623 —		1246 —	
» 6 » » »	130,20		651 —		1302 —	
» 7 » » »	136 —		680 —		1360 —	
» 8 » » »	142,20		711 —		1422 —	
» 9 » » »	148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato	743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato	1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
» 10 » » »	156,60		783 —		1566 —	
» 11 » » »	164,60		823 —		1646 —	
» 12 » » »	172,80		864 —		1728 —	
» 13 » » »	180,90		904.50		1809 —	
» 14 » » »	189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato	945 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato	1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
» 15 » » »	199,30		996,50		1993 —	
» 16 » » »	209,70		1048,50		2097 —	
» 17 » » »	220,10		1100,50		2201 —	
» 18 » » »	230,50		1152,50		2305 —	
» 19 » » »	241,50		1207,50		2415 —	
» 20 » » »	252,90		1264,50		2529 —	

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione dell'« Undecimo volume » della raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1923.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e decreti, via Giulia n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 467.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 231.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una caserma pel corpo di occupazione italiano nel territorio della Concessione italiana di Tientsin, in Cina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche alla legge suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una caserma pel corpo di occupazione italiano nel territorio della Concessione italiana di Tientsin, in Cina.

Art. 2.

All'espropriazione degli immobili e dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 52. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 468.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 188.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Voghera.

N. 188. R. decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Voghera.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 469.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 206.

Modificazione allo statuto del Consorzio regionale tra le cooperative di produzione e lavoro della Campania, in Napoli.

N. 206. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'articolo 7 dello statuto organico del Consorzio regionale tra le cooperative di produzione e lavoro della Campania con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1925.

Statistiche doganali a Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 308, che autorizza il Ministro per le finanze a pubblicare le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori o ai loro rappresentanti;

Visto l'art. 15 dell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia ferroviaria Südbahn, firmato a Roma il 29 maggio 1923;

Riconosciuta la necessità, dato lo speciale regime del Punto franco di Trieste, di emanare particolari disposizioni per la compilazione della statistica del transito, da e per l'estero, attraverso quel porto;

Determina:

A datare dal 1° aprile 1925, per tutte le merci in transito per il porto di Trieste è fatto obbligo, all'atto della loro rispedizione sotto vincolo doganale, di presentare alla dogana, insieme con gli altri documenti richiesti dalle norme vigenti per l'emissione della bolletta a cauzione o per il rilascio del manifesto, la « dichiarazione per le statistiche » conforme agli annessi modelli: 42-*bis*, stampato su carta bianca, per le spedizioni per via di terra, e 42-*ter*, su carta azzurra, per le spedizioni per via di mare.

La dichiarazione, riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dai proprietari delle merci, dai vettori o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

Nel caso in cui la dogana abbia fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, essa ha facoltà di fare indagini, chiedere visione di tutti i documenti che possano far prova attendibile della vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare, ove occorra, l'emissione della bolletta a cauzione o il rilascio del manifesto.

L'inosservanza di tale obbligo e ogni irregolarità nell'adempimento di esso, danno luogo a procedimento contravvenzionale a norma dell'art. 2, comma 2°, della citata legge 30 giugno 1908, n. 308.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1925.

Il Ministro: De' Stefani.

Mod. 42-*bis*.
(su carta bianca)

Dichiarazione per le statistiche di merci in transito per il porto di Trieste.

Partenze per via di terra.

Paese di provenienza della merce . . . . . .
Paese di destinazione della merce . . . . . .

Il giorno	La merce è arrivata		N. del vagone ferroviario o depositato nel magazzino		Qualità sommaria della merce	Peso in Kg.
	per via di terra	per via di mare				
	da città o ferrovia	col piroscafo	N	della Ditta		

Trieste, il.......... *Firma del proprietario o dello speditore*	Merce inscritta nella Bolla a cauzione N.......... per la dogana di............ L. S. *L'impiegato di dogana* ....

Avvertenze.

1. Per tutte le merci in transito per il porto di Trieste, all'atto della loro rispedizione sotto vincolo doganale, è fatto obbligo di presentare alla dogana, insieme con gli altri documenti richiesti dalle norme in vigore, per la emissione della bolletta a cauzione o per il rilascio del manifesto, la dichiarazione per le statistiche, conforme ai modelli 42-*bis*, stampato su carta bianca, per le spedizioni per via di terra e 42-*ter*, su carta azzurra, per le spedizioni per via di mare.

2. La dichiarazione riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dai proprietari delle merci, dai vettori o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

3. Si possono iscrivere sulla stessa dichiarazione anche più partite di merci, purchè si trovino nelle identiche condizioni (paese di provenienza e di destinazione - mezzo di arrivo a Trieste) e sieno comprese nello stesso documento doganale di partenza.

4. Nel caso in cui la dogana abbia fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, essa ha facoltà di fare indagini, chiedere visione di tutti i documenti che possano dar prova attendibile della vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare, ove occorra, l'emissione della bolletta a cauzione o il rilascio del manifesto.

5. L'inosservanza di tale obbligo e ogni irregolarità nell'adempimento di esso danno luogo a procedimento contravvenzionale.

Mod. 42-*ter*.
(su carta azzurra)

Dichiarazione per le statistiche di merci in transito per il porto di Trieste.

Partenze per via di mare.

Paese di provenienza della merce . . . . . .
Paese di destinazione della merce . . . . . .

Il giorno	La merce è arrivata		N. del vagone ferroviario o depositato nel magazzino		Qualità sommaria della merce	Peso in Kg.
	per via di terra	per via di mare				
	da città o ferrovia	col piroscafo	N.	della Ditta		

Trieste, il.......... *Firma del proprietario o dello speditore*	Merce inscritta nel manifesto n....... del piroscafo...... L. S. *L'impiegato di dogana* ....

Avvertenze.

1. Per tutte le merci in transito per il porto di Trieste, all'atto della loro rispedizione sotto vincolo doganale, è fatto obbligo di presentare alla dogana, insieme con gli altri documenti richiesti dalle norme in vigore, per la emissione della bolletta a cauzione o per il rilascio del manifesto, la dichiarazione per le statistiche, conforme ai modelli 42-*bis*, stampato su carta bianca, per le spedizioni per via di terra e 42-*ter*, su carta azzurra, per le spedizioni per via di mare.

2. La dichiarazione riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dai proprietari delle merci, dai vettori o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

3. Si possono iscrivere sulla stessa dichiarazione anche più partite di merci, purchè si trovino nelle identiche condizioni (paese di provenienza e di destinazione - mezzo di arrivo a Trieste) e sieno comprese nello stesso documento doganale di partenza.

4. Nel caso in cui la dogana abbia fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, essa ha facoltà di fare indagini, chiedere visione di tutti i documenti che possano dar prova attendibile della vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare, ove occorra, l'emissione della bolletta a cauzione o il rilascio del manifesto.

5. L'inosservanza di tale obbligo e ogni irregolarità nell'adempimento di esso danno luogo a procedimento contravvenzionale.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1925.

Approvazione di una tariffa per assicurazione vita della Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la proposta in data 9 febbraio 1925 della Compagnia di assicurazione di Milano, autorizzata con decreto Ministeriale 12 luglio 1924 ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, per l'adozione della tariffa XI denominata « Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita temporanea in caso di morte »;

Viste le basi tecniche adottate dalla società predetta per il calcolo dei premi:

Decreta:

E' approvata la tariffa, annessa al presente decreto, indicata col n. XI e denominata: « Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita temporanea in caso di morte » proposta dalla Compagnia di assicurazione di Milano per assicurare un capitale alla scadenza convenuta dal contratto, pagabile sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato, e una somma pari alla decima parte del capitale assicurato da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato se questa avviene prima della scadenza convenuta, nonchè una rendita temporanea pari alla detta somma, sempre in caso di premorienza, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Roma, addì 5 marzo 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1925.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Jacarezinho.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2904;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Jacarezinho alla dipendenza del Regio consolato in Curitiba, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1925.

Approvazione delle tariffe dei contributi per l'anno 1925 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernente modificazioni al decreto-legge precitato;

Veduto il decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, che reca modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e alla legge 24 marzo 1921, n. 297;

Veduto il titolo secondo, capo terzo, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1889, per la esecuzione delle leggi predette;

Veduto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367, recante modificazioni al regolamento precitato;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, recante provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi per l'anno 1925 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Le proprietà delle provincie di Lecce, Reggio Calabria, Sondrio, Taranto e Trapani, sono esenti da contributo per l'anno 1925.

Art. 3.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*) del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla col. 4 della tabella annessa (gruppo II).

Art. 4.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa (gruppo II).

Roma, addì 4 marzo 1925.

Il Ministro: NAVA.

Tariffe dei contributi per l'anno 1925 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

GRUPPO I — Tariffe per estensione e colture (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *a*) del regolamento 24 novembre 1918, n. 1889), applicabili alla provincia di Napoli, per le proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per un estimo superiore a L. 500

1	2	3
Voci della tariffa	COLTURE	Saggi di contributo *comprendenti l'aggio esattoriale* riferiti a 1 ettaro di terreno
		Lire
	Tariffa n. 1. — PROVINCIA DI NAPOLI.	
I	Seminativo arborato - Vigneto - Oliveto Agrumeto - Frutteto - Orto - Giardino	3.08
II	Seminativo semplice - Prato	1.24
III	Bosco d'alto fusto - Bosco ceduo - Castagneto - Salceto	0.31
IV	Pascolo semplice - Pascolo arborato - Incolto produttivo	0.15
	Il saggio della voce IV si applica anche ai terreni occupati dalle ferrovie e dalle tramvie.	

Gruppo II. — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450; art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, della provincia di Napoli e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
1	Prov. di Alessandria	1.89	1.76	5
2	Id. Ancona	5.52	4.16	7
3	Id. Aquila	4.22	0.74	3
4	Id. Arezzo	9.43	3.51	7
5	Id. Ascoli Piceno	4.12	1.80	5
6	Id. Avellino	0.60	0.34	3
7	Id. Bari	0.88	0.74	3
8	Id. Belluno	1.22	0.19	3
9	Id. Benevento	1.12	0.58	3
10	Id. Bergamo	2.96	1.98	5
11	Id. Bologna	3.37	3.31	7
12	Id. Brescia	1.76	1.34	5
13	Id. Cagliari	1.38	0.21	3
14	Id. Caltanissetta	1.62	0.58	3
15	Id. Campobasso	2.52	0.74	3
16	Id. Caserta:			
	16-*a*) *Circondario di Nola, Caserta e Comune di Ponza*	0.73	0.95	3
	16-*b*) *Comune di Pontecorvo*	1.22	0.95	3
	16-*c*) *Resto della provincia*	1.09	0.95	3

Segue: **Gruppo II.** — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450; art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, della provincia di Napoli e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
17	Prov. di Catania	0.63	0.37	3
18	Id. Catanzaro	2.15	0.53	3
19	Id. Chieti	3.88	1.79	5
20	Id. Como	4.53	2.44	7
21	Id. Cosenza	1.81	0.34	3
22	Id. Cremona	0.57	1.05	5
23	Id. Cuneo	1.95	1.02	5
24	Id. Ferrara	0.98	1.02	5
25	Id. Firenze	5.38	2.79	7
26	Id. Foggia	0.56	0.30	3
27	Id. Forlì	6.54	3.94	7
28	Id. Genova	3.84	2.41	7
29	Id. Girgenti	0.94	0.36	3
30	Id. Grosseto	3.32	0.64	3
31	Id. Imperia	4.83	1.77	5
32	Id. Lecce	—	—	—
33	Id. Livorno	2.42	0.75	3
34	Id. Lucca	3.42	1.66	5
35	Id. Macerata	3.12	1.28	5
36	Id. Mantova	0.80	1.14	5
37	Id. Massa Carrara	8.06	2.57	7

Segue: GRUPPO II. — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450; art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, della provincia di Napoli e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
38	Prov. di Messina	0.95	0.33	3
39	Id. Milano	1.77	3.09	7
40	Id. Modena	1.81	1.49	5
41	Id. Napoli	0.38	1.02	5
42	Id. Novara	2.02	1.42	5
43	Id. Padova	0.88	1.08	5
44	Id. Palermo	0.58	0.36	3
45	Id. Parma	0.76	0.48	3
46	Id. Pavia	1.39	1.65	5
47	Id. Perugia	5.13	1.96	5
48	Id. Pesaro-Urbino	4.98	2.02	7
49	Id. Piacenza	1.74	1.01	5
50	Id. Pisa	3.45	1.19	5
51	Id. Potenza	1.55	0.30	3
52	Id. Ravenna	0.93	3.08	7
53	Id. Reggio Calabr.	—	—	—
54	Id. Reggio Emilia	0.93	0.87	3
55	Id. Roma	0.84	0.45	3
56	Id. Rovigo	0.23	0.34	3

Segue: GRUPPO II. — Tariffe per imposta (art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450; art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 297, modificati dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e art. 18, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889), applicabili alle proprietà inscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni, con estimo inferiore o uguale a L. 500, della provincia di Napoli e a tutte le proprietà delle altre Provincie.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	Provincie, Circondari o Comuni	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
57	Prov. di Salerno:			
	57-a) Circondari di Salerno, Campagna e Sala Consilina	0.58	0.32	3
	57-b) Circondario di Vallo della Lucania	0.97	0.32	3
58	Prov. di Sassari	0.74	0.11	3
59	Id. Siena	5.90	1.79	5
60	Id. Siracusa	0.33	0.23	3
61	Id. Sondrio	—	—	—
62	Id. Spezia	3.51	1.86	5
63	Id. Taranto	—	—	—
64	Id. Teramo	4.73	1.65	5
65	Id. Torino	1.70	0.74	3
66	Id. Trapani	—	—	—
67	Id. Treviso	0.97	0.86	3
68	Id. Udine	0.72	0.36	3
69	Id. Venezia	0.45	0.34	3
70	Id. Verona	1.06	1.01	5
71	Id. Vicenza	2.60	2.15	7

Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	785449 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Berutti Teresa fu Secondo, vedova di Ubezio Giuseppe, domiciliata a Roma . . . . . . L. per la proprietà: Morozzo della Rocca Rita di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	105 —
»	785450 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Morozzo della Rocca Lidia di Giulio, minore, ecc. come la precedente.	105 —
Cons. 5 %	156513 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . » per la proprietà: Ubezio Noemi fu Giuseppe, moglie di Antonelli Romolo, domiciliata a Roma.	250 —
»	74672 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Morozzo della Rocca Rita di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	200 —
P. N. 5 %	25287 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . » per la proprietà: Morozzo della Rocca Lidia di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	205 —
Cons. 5 %	285782	Bruschi Baldassarre fu Giovanni, domiciliato a New York . .	3,500 —
»	107743	Confessore Maria di Ciro, moglie di Carraturo Guglielmo, domiciliata a Casamarciano (Caserta), vincolata . . . . »	430 —
»	284779	Intestata come la precedente, domiciliata a Napoli, vincolata »	750 —
Cons. 5 % vecchio	1,189,278 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Viale Francesca-Adelaide fu Giuseppe, nubile inabilitata, sotto la curatela di Bosco Francesco fu Giovanni, dom. a Castelnuovo d'Asti (Alessandria) . . . . . » per l'usufrutto: Soria Paolo fu Giovanni.	250 —
Cons. 5 %	188253	Morabito Giuseppe fu Domenico, domiciliato a New York . . »	200 —
3.50 % (1902)	35011	Comune di Terlizzi (Bari) . . . . »	3.50
3.50 % (1906)	738253	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	748343	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
P. N. 5 %	1518	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
3.50 % ex 3.75 %	20416	Fabbriceria parrocchiale di S. Andrea di Colbertaldo in Vidor (Treviso) . . . . »	56 —
Cons. 5 %	8799 Polizza combattenti	Teti Antonio di Vincenzo, domiciliato a Francavilla Angitola (Catanzaro) . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	119085	Cipriani Maria fu Francesco, moglie di De Vanna Michele, dom. a Terlizzi (Bari), vincolata . . . . »	160 —
»	365366	Gesmundo Anna fu Francesco, moglie di De Sario Domenico, dom. a Milano, vincolata . . . . »	300 —
3.50 %	21465	Baliaggio Barberini, vincolata . . . . »	1,393 —
Cons. 5 %	238545	Anastasi Grazia di Francesco Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Randazzo (Catania) . . . »	10 —
3.50 % (1902)	298	Bolognino Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a S. Giorgio Canavese (Torino), vincolata . . . . »	70 —
»	299	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	70 —
»	301	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	17.50
»	302	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	10.50
»	303	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	17.50
»	300	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	35 —
3.50 %	122311	Nocelli Filippo di Ferdinando, domiciliato a Lucera (Foggia) .	14 —
Cons. 5 %	187067 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara Antonino, domiciliata a Lanzara (Salerno) . . » per l'usufrutto: Nunziante Maria-Concetta-Angelina di Ferdinando, vedova Francomme.	1,000 —
3.50 %	274708	Mancuso Domenico di Prospero, domiciliato a Palermo, vincolata »	49 —
»	189607	Mancuso Domenico di Prospero, domiciliato a Caltanissetta, vincolata . . . . »	24.50
»	530167	Mancuso Domenico fu Prospero, domiciliato a Milano, vincolata »	24.50
»	471778	Mancuso Maria di Domenico, domiciliata a Palermo, vincolata »	224 —
»	471779	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	126 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato il 16-8-1923 dalla Sez. di R. Tesoreria di Udine.	4958	Brovedan Francesco fu Domenico e fu Zanier Maria detto Feltri, domiciliato a Clauzetto (Udine) . . . . Capitale »	1,500 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria di Udine il 27-12-1923.	23915	Zecchin Vittoria fu Luigi e fu Rizzardi Carolina, domiciliata a Maniago (Udine) . . . . Capitale »	3,500 —
3.50 %	404255	Supino Maria di Gaetano, moglie di Mari Enrico, domiciliata a Salerno . . . . »	70 —
Cons. 5 %	229930	Parrocchia di Santa Croce in S. Cipriano, frazione di Casapesenna (Caserta) . . . . »	745 —
3.50 %	476180	Brindesi Domenico di Domenico, domiciliato a Torino, vincolata »	17.50
Cons. 5 %	266793	Piragine Aurora di Giuseppangelo, nubile, dom. a Mormanno (Cosenza) . . . . »	125 —
3.50 %	710249 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bozzo Angelica, Giacinta, Matilde, Giovanni, Iolanda, Giuseppina e Carlo di Vitorio, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Alessandria . . . » per l'usufrutto: Bozzo Vittorio fu Giovanni Antonio.	182 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria di Udine il 28-7-1923.	3073	Del Gaizo cav. Luigi di Vincenzo e di Pellila Maria . Capitale »	7,500 —
Id. come sopra, rilasciato il 30-7-1923	3186	Adesiro Paolina fu Tiziano, vedova Cominotto . . Capitale »	1,400 —
Cons. 5 %	111345	Guidetti Ines di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Cavaglio d'Agogna (Novara) . . . . »	50 —

Roma, 28 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.